



Tribunale di Monza  
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori  
Dott. MIRKO BURATTI Presidente  
Dott. CATERINA GIOVANETTI Giudice relatore  
Dott. CINZIA FALLO Giudice  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 161 L.F. n. 48/2012 C.P.

PROMOSSO DA

SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF:03112870963), soggetta alla direzione e coordinamento di GE.RO. s.a.s. di Rovelli M. & C., in persona del liquidatore Sig. \_\_\_\_\_ Rovelli, con sede legale in Vimercate, Via Salvo D'Acquisto n. 2, munito dei poteri attribuiti ex art. 152 L.F. in forza di delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12.7.2012 rep. 39711 racc. 5428 del Notaio Massimo Milone, elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Marco Manzoni, rappresenta e difesa dall'Avv. Marco Raschetti del Foro di Sondrio

Premesso in fatto che

- SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con ricorso depositato in data 17.10.2012 ha richiesto ai sensi dell'art. 161, comma 6° L.F. assegnazione di un termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 L.F., nonché istanza di autorizzazione allo scioglimento di due contratti di leasing;
- con decreto in data 23.10.2012 il Tribunale ha assegnato alla società il termine di giorni sessanta (scadenza 24.12.2012), ha disposto le periodiche informazioni ed ha autorizzato allo scioglimento dei contratti di leasing;
- la società ha provveduto a depositare le informative periodiche;
- SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con ricorso tempestivamente depositato in data 24.12.2012 ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo;
- il P.M. ha espresso parere favorevole all'ammissione in data 9.1.2013, pur subordinato all'accertamento delle cause del passivo registrato nel bilancio del 2011;
- il Tribunale, rilevando la sussistenza di alcune criticità, con decreto in data 6.2.2013 ha richiesto alla società proponente, assegnando il termine fuori udienza del 28.2.2013 per l'adempimento dell'incombente, chiarimenti: a) circa la inidoneità e carenza della attestazione ex art. 161 L.F. nell'analisi dell'attivo, soprattutto laddove omette di indicare analiticamente e

0392372613





specificamente quali elementi inducono a ritenere il valore dei crediti pari ad € 2.107.210 (due terzi dell'attivo concordatario) ed ad omettere qualsiasi riduzione prudenziale degli stessi, dedicando all'analisi di tale rilevante ed ingente voce di attivo solo 4 righe (cfr. pag. 16 dell'attestazione); b) l'accorpamento in unica classe dei creditori chirografari comprensiva delle banche assistite da garanzie personali (cfr. pag. 18 dell'attestazione) e come tali aventi posizione giuridica ed interessi non omogenei agli altri creditori (fornitori, crediti tributari ecc.); c) l'indicazione come liquidatore del Sig.

Rovelli senza specificare se lo stesso possiede i requisiti di cui all'art. 28 L.F.; d) l'indicazione, ove il Sig. Rovelli non possedesse i suddetti requisiti, di altro soggetto disposto a ricoprire la carica e per quale compenso; e) le motivazioni che hanno indotto la società a non dare esecuzione al provvedimento di autorizzazione allo scioglimento dei contratti di leasing ed in ordine all'eventuale pagamento dei canoni di leasing nel frattempo maturati;

- con istanza depositata in data 28.2.2013 SACCHETTIFICIO MONZESE IN LIQUIDAZIONE S.R.L. ha chiesto di essere autorizzata alla vendita di un bene mobile "Macchina Sollas", valutato dal perito in € 6.000,00 (cfr. doc. n. 2 allegato alla proposta di concordato), avendo ricevuto dalla Cartotecnica Resanese s.r.l. con sede in Resana (TV) offerta di acquisto al prezzo di € 23.000,00;

- con ulteriore istanza depositata in pari data SACCHETTIFICIO MONZESE IN LIQUIDAZIONE S.R.L. ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. relative ai periodi Maggio-Giugno 2012 di cui all'avviso di addebito n. 36820120015381792000 per € 79.546,54, precisando che nel piano concordatario le somme di cui al citato avviso di addebito sono ricomprese tra i crediti privilegiati, di cui è previsto il pagamento integrale;

- con memoria di risposta ai richiesti chiarimenti tempestivamente depositata in data 28.2.2013, precisava: a) che la relazione dell'attestatore conteneva analisi precisa dei crediti, prevedendo un fondo di accantonamento rischi di € 193.345,00 calcolato in modo puntuale con riferimento a fatture emesse nei confronti di clienti identificati a sofferenza; b) che l'accorpamento in unica classe dei creditori chirografari, ricomprendente anche quelli assistiti da garanzie personali, era legittimato dall'incapienza dei patromini dei garanti; c) che il Sig. Rovelli non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., tuttavia la scelta di indicarlo come liquidatore era determinata dalla opportunità di evitare alla procedura l'aggravio del compenso per l'attività di liquidazione, pur tenuto in conto nella misura di € 100.971,00 nella proposta; d) che non si era ancora dato corso all'autorizzazione allo scioglimento dei contratti di leasing, essendo necessaria la relazione peritale pervenuta solo in data 21.12.2012 e che nel frattempo il contratto con Leasint s.p.a. è stato dichiarato risolto dalla stessa società di leasing in data 14.1.2013; e) che gli interessi maturati alla data di autorizzazione allo scioglimento sino al 24.12.2012 ammontavano ad € 5.134,03 e che in relazione al contratto di leasing con MPS Leasins s.p.a. erano maturati canoni per € 2.694,54

udita la relazione del giudice delegato;

esaminati atti e documenti di causa;

considerati i chiarimenti forniti;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 L.F. avendo la società ricorrente la sede legale in Vimercate all'interno del circondario del Tribunale di Monza;

03927372613



ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, vaglio di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, imposto al Giudice pur in presenza dell'attestazione del professionista e che si attuerà secondo quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione sezioni unite: "...verificando l'effettiva realizzabilità della causa in concreto della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, ...finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (cfr. Cass. Sez. un. 23.1.2013 n. 1521);

atteso, infatti, in diritto, che come già affermato da altri precedenti di questo Tribunale. "Nel procedimento di concordato preventivo, oggetto del controllo del tribunale in sede di ammissione alla procedura non è la convenienza della proposta, né la fattibilità del piano, bensì la legittimità sostanziale della proposta, intendendosi con tale locuzione l'accertamento della presenza non sostanziale, ma concreta, dei presupposti sostanziali e documentali per l'ammissione alla procedura. Tale controllo, quindi, non può fermarsi alla mera constatazione della presenza della documentazione di legge, ma può spingersi a verificare la completezza e la regolarità della medesima. Ciò si traduce, con particolare riferimento all'attestazione, nel riscontro della sussistenza degli elementi necessari a far sì che la relazione del professionista assolva alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori. Questo controllo, quindi, se non può attingere al profilo del merito della valutazione del professionista, ben potrà verificare la coerenza e la competenza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore, valutando se detto discorso risulti immune da carenze e/o vizi logici da pregiudicare elementi rilevanti ai fini sopra indicati. Tale verifica assolve allo scopo di accertare che la proposta concordataria abbia la stabilità e la coerenza necessarie per veicolare sulla stessa il consenso consapevole ed informato del ceto creditorio e risulta del tutto coerente con il ruolo che la nuova procedura concordataria assegna al tribunale: quella di garante di un corretto interscambio delle informazioni necessarie ed eliminare eventuali asimmetrie informative ed a consentire ai creditori -tramite il voto in adunanza - di esprimere con pienezza di informazioni quella valutazione di convenienza che di fatto ad essi è solo rimessa e che il tribunale può operare unicamente nella residuale ipotesi di cram down" (cfr. Trib. Monza 30.9.2010);

ritenuto che dalla documentazione risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall.,

ritenuto in particolare che:

- quanto al requisito soggettivo la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto, presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F., riportando il bilancio relativo all'anno 2009 un attivo patrimoniale di € 7.940.678, ricavi per € 7.554.348, debiti per € 5.753.186, il bilancio relativo all'anno 2010 un attivo di € 9.240.229, ricavi per € 7.757.487 e debiti per € 6.901.203 ed infine il bilancio relativo all'esercizio 2011 un attivo di € 4.724.371, ricavi per € 8.282.295 e debiti per € 9.290.916;

- quanto al requisito oggettivo ricorre, inoltre, una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e resa



manifesta dalla perdita di esercizio nel 2011 pari ad € 6.974.616, con erosione delle riserve e conseguente messa in liquidazione della società;

- la società proponente ha indicato come motivo della crisi il venir meno del supporto del sistema creditizio necessario per avviare il piano di rilancio della società (cfr. pag. 4 della richiesta di temine);

- la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano così riassumibile:

a) cessione ai creditori dell'intero patrimonio sociale, costituito da liquidità disponibile indicato in € 259.107,00 (cfr. pag. 17 dell'attestazione) e poi rettificato in € 772.777 (cfr. pag. 12 della proposta di concordato completa), crediti commerciali pari ad € 2.109.415, (secondo la percentuale di realizzo esposta a pag. 16 dell'attestazione), rimanenze di magazzino valutate in € 532.095, immobilizzazioni materiali valutate in € 161.987 (cfr. pag. 15 e 16 dell'attestazione);

b) pagamento integrale dei creditori in prededuzione (spese di giustizia, spese di liquidazione, spese di conservazione del patrimonio, compenso per gli organi della procedura che include anche il compenso per il liquidatore, accantonamento fondo rischi per € 53.833) pari a complessivi € 700.000,00;

c) pagamento integrale dei creditori privilegiati (TFR dipendenti, ed accantonamento per il fondo di indennità suppletiva) per complessivi € 1.853.346,00;

d) accorpamento dei creditori chirografari, in unica classe, comprensiva degli istituti di credito, che pur assistiti da garanzie personali non troveranno soddisfazione per l'incapienza del patrimonio dei fideiussori, alla quale è promessa la percentuale di soddisfacimento del 12% (€ 964.110 a fronte di complessivi di € 8.034.246,00);

- la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;
- la relazione ex art. 161 l. fall., redatta dal Dott. Franco Tosi, professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che attesta la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, seppur in modo meramente asseverativo di quanto esposto nel ricorso, appare coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;
- l'accorpamento dei creditori chirografari in unica classe appare legittimo, avendo precisato la ricorrente che il patrimonio dei garanti verso alcuni istituti di credito non è capiente;
- il tempo di adempimento della proposta è stato prudenzialmente indicato nel 31.12.2013, ritenuto congruo, con pagamenti parziali al 28.2.2013 e 31.8.2013;
- ritenuto quanto alla richiesta di autorizzazione del pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. relative ai periodi Maggio Giugno 2012 di cui all'avviso di addebito n. 36820120015381792000 per € 79.546,54, che la stessa possa trovare accoglimento, in quanto nel piano concordatario tali somme sono ricomprese tra i crediti privilegiati, di cui è previsto il pagamento integrale entro il 28.2.2013;

0392372613



• ritenuto, altresì, di poter autorizzare la vendita del bene mobile "Macchina Sollas", vendita che si presenta vantaggiosa per la procedura, in quanto il prezzo di € 23.000,000 offerto dalla Cartotecnica Resanese s.r.l. con sede in Resana (TV) è di gran lunga superiore rispetto al valore indicato in perizia (€ 6.000,00 cfr. doc. n. 2 allegato alla proposta di concordato);

• visti gli artt. 160 e 163, co. 1°, l. fall.;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa SACCHETTIFICIO MONZESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF:03112870963), soggetta alla direzione e coordinamento di GE.RO. s.a.s. di Rovelli & C., in persona del liquidatore Sig. ~~.....~~ Rovelli, con sede legale in Vimercate, Via Salvo D'Acquisto n. 2;
- 2) delega alla procedura il Giudice dott.ssa Caterina Giovanetti;
- 3) ordina la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 4.7.2013 alle ore 12.30, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione dello stesso ai creditori sociali. Si avverte che le comunicazioni a questi ultimi devono essere eseguite ai sensi della recente legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012<sup>1</sup>;
- 4) nomina Commissario Giudiziale rag. PAOLO VALESINI (CF: VLSPLA64H07M055G) con studio in Sesto San Giovanni, P.zza Don Mapelli n. 1;
- 5) stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 75.000,00, pari al 25% delle spesa che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso VNI CREDIT M.S.S. SpA, e di successivi novanta giorni per il pagamento del saldo;
- 6) dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Monza sia sui seguenti giornali "Sole24ore" ed "Il Cittadino" e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 7) autorizza la società proponente ad effettuare il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. relative ai periodi Maggio Giugno 2012 di cui all'avviso di addebito n. 36820120015381792000 per € 79.546,54;

<sup>1</sup> dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere:

1. la data dell'adunanza;
2. copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione;
3. l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
4. l'invito a ciascun ereditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.

0392372613



8) autorizza la società proponente a vendere il bene mobile "Macchina Sollas", al prezzo di € 23.000,000 offerto dalla Cartotecnica Resanese s.r.l. con sede in Resana (TV).


Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12.3.2013.

Il Giudice estensore

Dott. CATERINA GIOVANETTI

Il Presidente

Dott. MIRKO BURATTI



0392372613